

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (relatore) |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concreto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 16 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Nel reclamo del 6.4.2009 la ricorrente si è lamentata del perdurante ritardo, imputabile alla banca, nella sottoscrizione dell' "atto di erogazione e quietanza a saldo" previsto dal contratto di mutuo fondiario in essere tra le parti dal 1.3.2006. In relazione a ciò la ricorrente ha manifestato la propria volontà di agire "per il recupero dei maggiori oneri che in questi anni...ha dovuto sostenere" ed in aggiunta per il risarcimento del danno "per segnalazione in Banca d'Italia di un maggior credito inutilizzato/inutilizzabile" che l'avrebbe limitata nell'accesso al credito presso altre banche.

Con lettera del 5.6.2009 la banca ha confermato la propria disponibilità a procedere al consolidamento del mutuo e, per perfezionare l'operazione, ha richiesto della documentazione, sottolineando, peraltro, che la regolarizzazione di alcune rate scadute costituiva condizione essenziale per il consolidamento.

A fronte dello stallo della situazione la ricorrente ha instaurato, in data 9.11.2009, il presente procedimento, chiedendo la restituzione degli interessi anatocistici addebitati nel conto corrente (pari ad € 40.591,61); il rimborso delle spese sostenute per il tecnico di fiducia (pari ad € 504,00); l'addebito alla banca delle spese da effettuare per il consolidamento (notaio e perito); nonché il risarcimento dei danni "per segnalazione centrale rischi e superamento tasso soglia" (pari ad € 7.000,00).



La banca ha presentato le proprie controdeduzioni, contestando l'avverso assunto, in particolare, perché si tratterebbe in larga parte di questioni precedenti il 1.1.2007.

La stessa banca ha aggiunto che gli interessi anatocistici non sarebbero da restituire e, comunque, la somma richiesta sarebbe addirittura superiore agli interessi complessivamente addebitati. Quanto specificamente alla questione del ritardo nel consolidamento la banca ha replicato che il cliente non avrebbe mai provveduto a fornire la documentazione richiesta e che il mutuo presenterebbe 5 rate scadute ed impagate. Viene respinta, infine, anche la domanda di risarcimento del danno perché fondata su presupposti inesistenti.

DIRITTO

2. L'oggetto della controversia riguarda in sintesi tre punti. Il primo concerne la presunta illegittima applicazione di interessi anatocistici nel conto corrente bancario in essere con l'intermediario (per € 40.591,61); il secondo è relativo alla disciplina di alcune spese sostenute e da sostenere per il consolidamento del mutuo; ed il terzo riguarda il risarcimento di presunti danni (per € 7.000,00) subiti per l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi ed il superamento del tasso soglia.

In via preliminare va rilevato che il ricorso è in buona parte irricevibile, dato che l'oggetto delle lamentele non corrisponde a quanto esposto nel preventivo reclamo (del 6.4.2009). Com'è noto quest'ultimo costituisce, ai sensi dell'art. 4, co. 1, delibera CICR n. 275 del 29.7.2008 e dei par. 1, e 2, della Sezione VI, delle disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009, una condizione preliminare per la presentazione del ricorso all'ABF. Le uniche questioni che, al più, potrebbero essere oggetto di esame in questa sede sono quelle relative alla disciplina delle spese (il secondo punto citato) e quelle relative all'illegittima segnalazione in Centrale Rischi (parzialmente il terzo).

Quanto alle prime va rilevato che, come eccepito dall'intermediario, esse traggono vita da operazioni e comportamenti precedenti al 1.1.2007 (cfr. disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 Sez. I, par. 4, cpv. 3), essendo tutte riferibili al mutuo fondiario stipulato in data 1.3.2006. Si tratta, infatti, di una richiesta da parte della ricorrente di disciplinare in modo diverso il citato contratto per quanto riguarda i costi relativi al consolidamento. È evidente che la doglianza concerne una questione che la ricorrente avrebbe potuto sollevare sin dall'indomani della stipulazione dell'indicato contratto. Anche per quest'altro profilo, in sostanza, il ricorso è irricevibile.

Va osservato, tuttavia, che, anche qualora le lamentele venissero interpretate come richiesta di risarcimento danni riferibili a comportamenti illegittimi dell'intermediario successivi al 1.1.2007, esse sarebbero infondate. Ed infatti, il ritardo nella stipula del consolidamento non sembra che sia imputabile alla banca, ma, viceversa, al cliente. Si tratta, in ogni caso, di presunti danni in larga parte non ancora prodotti.

Quanto, infine, alla segnalazione in Centrale Rischi è assorbente il rilievo che appare legittimo il comportamento della banca anche alla luce della circolare n. 139/91 della Banca d'Italia ed in mancanza di specifica censura e documentazione idonea a dimostrare l'illegittimità della segnalazione. Di conseguenza non è accoglibile la comunque del tutto generica prospettazione di un danno da parte della ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 90 del 03 marzo 2010

P.Q.M.

il Collegio non accoglie la domanda di risarcimento danni “per segnalazione in Centrale rischi”. Dichiaro irricevibili le altre domande.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI